



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 44**

**del 06/09/2013**

### **O G G E T T O**

Utilizzo in posizione di comando di un dipendente della Provincia di Bari, da destinare all'area tecnica.

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente, dott. Carlo Casalino**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota, trasmessa via fax, del 20/08/2013, acquisita in pari data al n. 50909 del protocollo generale del Comune, con la quale l'ing. Alessandro Binetti, nato a Bari il 12/10/1967, dipendente della Provincia di Bari a tempo indeterminato e a tempo pieno, con il profilo professionale di "Ingegnere" - Cat. D – pos. econ. D4, ha chiesto di poter essere utilizzato, in posizione di comando, presso il Comune di Molfetta ai sensi della normativa vigente in materia;

Dato atto:

- che l'attuale disciplina contrattuale del Comparto Regioni - Enti Locali non prevede nessuna norma specifica riguardo all'istituto del comando;
- che l'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957 che disciplinava l'istituto del comando è da ritenersi disapplicato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che disapplica le fonti regolatrici del rapporto di lavoro del personale del Comparto Regioni-Enti Locali, già contenuti negli accordi recepiti in D.P.R., non confermate dai contratti collettivi;
- che l'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali sottoscritto in data 22/01/2004, nel dettare la disciplina per la "partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali" richiama implicitamente l'istituto del comando;
- che l'istituto del comando, trova, altresì, fondamento nelle disposizioni normative di cui agli artt. 2103 e 2104 cod. civ. quale fonti regolatrici del rapporto di lavoro, giusta art. 2 – comma 2 – del D.Lgs. n. 165/2001;
- che, in applicazione delle surrichiamate norme del codice civile, ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione può essere comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'esercizio unilaterale del potere direttivo, attuando così una temporanea modifica oggettiva del rapporto di lavoro originario;

Richiamata la prevalente giurisprudenza che, di fatto, rende ammissibile e praticabile l'istituto del comando nel sistema pubblicistico in quanto rientrante nell'esercizio unilaterale del potere direttivo;

Ravvisata la necessità di potenziare l'attività comunale relativa soprattutto alle competenze tecniche, atteso che, a causa dei numerosi collocamenti a riposo e l'impossibilità di procedere alla copertura dei posti resisi vacanti, stante le limitazioni alle assunzioni imposte dalla legislazione nazionale, risulta di particolare interesse per questo Ente avvalersi dell'attività lavorativa dell'ing. Alessandro Binetti, Funzionario provinciale, in via temporanea e con l'utilizzazione dell'istituto del comando, in considerazione della qualificata competenza dimostrata dal sunnominato ing. Binetti durante il rapporto di lavoro a tempo determinato prestato presso questo Ente nel periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013 con il profilo professionale di "Funzionario tecnico" Cat. D3, nell'ambito dello Sportello Unico Edilizia Territorio (SUET) del Settore Territorio;

Vista la delibera di G.C. n. 12 dell'8/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2013-2015;

Preso atto del parere espresso dalla Corte dei Conti in base al quale il comando può essere assimilato ad una procedura di mobilità tra Enti Locali, procedura che nell'ambito della pubblica amministrazione risponde sia all'interesse generale della migliore utilizzazione delle risorse umane, sia al contenimento della spesa di personale complessivamente intesa e, intercorrendo tra due Enti entrambi sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni di personale, deve essere considerata neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari (cfr. deliberazione n. 3/2012 parere del 19/01/2012 Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna);

Preso atto, altresì, che secondo l'orientamento prevalente della Corte dei Conti, l'istituto del comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, né in sostanza quale nuova assunzione, fermo restando l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a favore di due datori di lavoro (Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 676/2010, Parere del 10/06/2010);

Visto, inoltre, l'art. 13 – comma 2 – della legge n. 183/2010 che di recente ha aggiunto il comma 2 – sexies all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Richiamato l'art. 70 – comma 12 – del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria, sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre amministrazioni pubbliche di proprio personale in posizione di comando (....), l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”;

Richiamato, infine, il comma 414 dell'art. 1 della recentissima legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013) che ha previsto “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli Enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'art. 56 – comma 3 – del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato”

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. riferiti al Comparto Regioni-Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 dal Dirigente del Settore AA.GG. e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato;

1. Di utilizzare a tempo pieno presso questo Comune, in posizione di comando, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile annualmente perdurando le condizioni oggettive e soggettive, con decorrenza dal 1° ottobre 2013, l'ing. Alessandro Binetti, Ingegnere a tempo indeterminato – Cat. D3 pos. econ. D4 – in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari, assegnando il medesimo all'U.O. “Sportello Unico Edilizia Territorio” (SUET) del Settore Territorio.
2. Di attribuire e corrispondere al sunnominato ing. Binetti il medesimo trattamento tabellare annuo lordo in godimento presso l'Ente di appartenenza (Cat. D3 – pos. econ. D4) del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni – Enti Locali).
3. Di dare atto che la spesa occorrente per la corresponsione del trattamento economico in favore del dipendente grava ai capitoli di PEG del Settore Urbanistica del Bilancio di previsione 2013, esercizio provvisorio.
4. Di dare atto, altresì, che il trattamento economico fondamentale annuo lordo da corrispondere all'ing. Alessandro Binetti sarà erogato dall'amministrazione di appartenenza mentre rimarrà a carico di questo Ente l'onere del tempestivo rimborso delle somme anticipate dall'amministrazione provinciale sulla base della rendicontazione che la stessa inoltrerà al Comune di Molfetta.
5. Di dare atto, inoltre, che per tutto il periodo di comando rimane inalterato il vincolo di dipendenza organica dell'ing. Alessandro Binetti con l'Amministrazione di appartenenza.

6. Di incaricare il Dirigente del Servizio Personale dell'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compreso, in particolare, l'impegno della spesa occorrente per il comando in argomento e la stipula dell'accordo fra le due amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Bari – Servizio Organizzazione e Gestione delle risorse umane per i provvedimenti di competenza.
8. Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all'Assessore al Bilancio, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Territorio, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, nonché all'U.O. Gestione Personale.
9. Di dichiarare, con successiva e separata votazione, all'unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

**FAVOREVOLE**

Il Dirigente incaricato Settore Affari Generali

f.to (arch. Lazzaro Pappagallo)

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità contabile

**FAVOREVOLE**

Il Dirigente "ad interim" Settore Economico-Finanziario

f.to (dott. Giuseppe Lopopolo)

all'originale seguono le firme

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 09/09/2013 al 24/09/2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 09/09/2013

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

Il sottoscritto Segretario Generale Supplente

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18.8.2000 n.267;

Visti gli atti d'ufficio

### A T T E S T A

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
f.to Dott.Carlo Casalino

li,\_\_\_\_\_

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Direttore di Ragioneria  
Al Sig.\_\_\_\_\_